



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: A CHE PUNTO SIAMO

Dott. Walter Chiapussi

Dottore Commercialista - Consulente CELIVO



IL PUNTO DI PARTENZA: LA LEGGE DELEGA N. 106 DEL 06/06/2016

PRINCIPI ISPIRATORI

Articolo 1 – comma 1

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore.



IL PUNTO DI PARTENZA: LA LEGGE DELEGA N. 106 DEL 06/06/2016

DEFINIZIONE DI TERZO SETTORE

Articolo 1 – comma 1

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

IL PUNTO DI PARTENZA: LA LEGGE DELEGA N. 106 DEL 06/06/2016

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Articolo 1 – comma 2

Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformita' ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

- a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
- b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;
- c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale
- d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile



IL PUNTO DI PARTENZA: LA LEGGE DELEGA N. 106 DEL 06/06/2016

MODALITA' DI ATTUAZIONE (segue)

Articolo 10

E' istituita la Fondazione Italia sociale, di seguito denominata «Fondazione», con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed e' soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

LA LEGGE DELEGA N. 106/2016: STATO DI ATTUAZIONE

PROVVEDIMENTI ADOTTATI E DA ADOTTARE							
N	Art olo	Comma	Testo completo art olo	Contenuto	At to	Scadenza	Stato/Data emanazione
1	1	Comma 2 Let t era a)	a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;	Modifica Codice Civile su organizzazioni senza scopo di lucro	Decreto legislativo	12 mesi dall'entrata in vigore della Legge	-
2	1	Comma 2 Let t era b)	b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;	5 per mille	Decreto legislativo	12 mesi dall'entrata in vigore della Legge	3 luglio 2017
3	1	Comma 2 Let t era b)	b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;	Codice del Terzo Settore	Decreto legislativo	12 mesi dall'entrata in vigore della Legge	3 luglio 2017

LA LEGGE DELEGA N. 106/2016: STATO DI ATTUAZIONE (segue)

4	1	Comma 2 Let tra c)	c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;	Impresa sociale	Decreto legislativo	12 mesi dall'entrata in vigore della Legge	3 luglio 2017
5	1	Comma 2 Let tra d)	d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.	Servizio Civile Universale	Decreto Presidente della Repubblica	12 mesi dall'entrata in vigore della Legge	28 luglio 2017
6	7	4	4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.	Controlli Enti Terzo Settore	Decreto Ministeriale	sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge	-
7	10	-	Fondazione Italia sociale	Fondazione Italia Sociale	Decreto legislativo	12 mesi dall'entrata in vigore della Legge	

5 X MILLE – D.LGS 111/2017: STATO DI ATTUAZIONE

PROVVEDIMENTI ADOTTATI E DA ADOTTARE							
N	Art tolo	Comma	Testo art tolo	Sintesi	At b	Scadenza	Stato/Data emanazione
1	4	1	1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonche' le modalita' e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.	Modalità accreditamento			
2	5	1-2	1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 sono fissati i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e sono definite le modalita' di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, altresì, le modalita' per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentire l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.	Criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile, e modalita' di riparto delle scelte non espresse; modalita' per il pagamento del contributo e termini per gli adempimenti dei beneficiari	DPCM su proposta del MEF di concerto con il MLPS sentite le commissioni parlamentari	Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.lgs	in elaborazione
3	6	2	2. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono definite le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 1.	Modalità attuative delle disposizioni di accelerazione di riparto del 5 per mille in caso di dichiarazioni integrate			



IMPRESA SOCIALE – D.LGS 112/2017: STATO DI ATTUAZIONE

PROVVEDIMENTI ADOTTATI E DA ADOTTARE							
N	Articolo	Comma	Testo articolo	Sintesi	Atto	Scadenza	Stato/Data emanazione
1	2	2	2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore ((di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)), l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.	Aggiornamento elenco attività di impresa di interesse generale	DPCM su proposta ML di concerto MEF sentite le commissioni parlamentari	Atto facoltativo	-
2	2	3	3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	Definizione criteri di computo per la quantificazione dei ricavi che determinano l'attività principale svolta	DMSE di concerto ML	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016) 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attivate nel frattempo emerse.	Attualmente esiste già un decreto attuativo del D.lgs 155 (DM 24 gennaio 2008)

IMPRESA SOCIALE – D.LGS 112/2017: STATO DI ATTUAZIONE (segue)

3	3	2 lettera f)	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quanto puntualmente il tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	Aggiornamento limite tassi di interesse per prestiti erogati da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati	DML di concerto con MEF	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	-
4	5	5	5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.	Atti che devono essere depositati presso il Registro imprese e relative procedure	DMSE di concerto ML	-	16/03/2018 – pubblicato in GU del 21/04/2018
5	9	2	2. L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	Linee guida per la redazione del bilancio sociale	DML sent to CNTS	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	In elaborazione Attualmente esiste già un decreto attuativo del D.lgs 155 (DM 24 gennaio 2008)

IMPRESA SOCIALE – D.LGS 112/2017: STATO DI ATTUAZIONE (segue)

6	11	3	3. Le modalità di coinvolgimento devono essere individuate dall'impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi dei contratti di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2.	Linee guida che definiscono le modalità di coinvolgimento dei lavoratori, utenti e altri soggetti	DML sent to CNTS	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	In elaborazione
7	12	2	2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.	Modelli e procedura per richiesta autorizzazione a operazioni straordinarie	DML sent to CNTS		27/07/2018 – pubblicato in GU del 18/06/2018
8	14	3	3. Nelle procedure di liquidazione coatte amministrativa di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell'economicità, efficienza ed efficacia delle attività svolte.	Criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e membri dei comitati di sorveglianza	DML di concerto con MEF	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	Attualmente esiste già un decreto attuativo del D.lgs 155 (DM sviluppo economico del 3 novembre 2016)

IMPRESA SOCIALE – D.LGS 112/2017: STATO DI ATTUAZIONE (segue)

9	15	4	4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali entità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva almeno una volta all'anno sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	Definizione di forme contenute e modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali; contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico; individuati i criteri, i requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi che possono effettuare controlli e le forme di vigilanza sugli stessi	DML	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	-
10	15	4	4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico, e, ai fini del comma 3, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali entità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva almeno una volta all'anno sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	Approvazione modello verbale ispettivo	DML	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	-



IMPRESA SOCIALE – D.LGS 112/2017: STATO DI ATTUAZIONE (segue)

11	15	5	5. L'attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.	Individuazione delle norme di coordinamento per la vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma di cooperativa	DMSE di concerto ML	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	-
12	18	3	6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.	Individuazione delle modalità di attuazione commi 3,4 e 5 (deduzione ai fini irpef e redditi società per gli investimenti nel capitale sociale)	DML di concerto con MEF e MSE	60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto	-



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

PROVEDIMENTI ADOTTATI E DA ADOTTARE

N	Articolo	Comma	Testo completo articolo	Contenuto	Atto	Scadenza	Stato/Data emanazione
1	5	2	2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.	Aggiornamento delle attività di interesse generale	DPCM su proposta ML	Atto facoltativo	-



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

2	6	1	<p>1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentata la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.</p>	<p>Criteri e limiti per esercizio attività diverse</p>	<p>DML di concorso con MEF sentata cabina di regia</p>	<p>1 anno – comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attestate nel frattempo emerse.</p>	<p>DM in corso di pubblicazione</p>
---	---	---	---	--	--	--	-------------------------------------



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

3	7	2	1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciate donazioni e contributi di natura non corrispettiva. 2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.	Linee guida per raccolta fondi	DML sentita cabina di regia e CNTS	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	-
4	8	3 Lettera e)	e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quanto puntualmente il tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	Aggiornamento limite 4 punti tasso annuo per interessi passivi da soggetti diversi dagli intermediari finanziari autorizzate banche	DML di concerto con MEF	Attualmente facoltativo	-
5	13	3	3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.	Definizione modelli per redazione bilancio di esercizio a) entrate < 220.000 b) ≥ 220.000	DML sentita CNTS	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	-

CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

6	14	1	1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.	Linee guida redazione bilancio sociale	DML sentita CNTS sentita cabina di regia	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	in elaborazione
7	18	2	2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati i meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.	Individuazione meccanismi assicurativi semplificati e disciplina dei controlli	DMSVIL di concerto con ML	6 mesi	-
8	19	2	2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.	Definizione criteri per riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività/percorsi di volontariato	DML di concerto con MIUR di concerto con Ministero Semplificazione previa intesa Conf.	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	-

CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

9	45	-	1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.	Istituzione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	MLPS	180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto	All'inizio di marzo 2019 è stata firmata la convenzione che affida a Infocamere la gestione informatica del RINTS. L'accordo che prevede un termine di 18 mesi per rendere tecnicamente possibili iscrizioni e visure.
10	46	3	3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti	Istituzione sottosezioni/sezioni RINTS – Modifica sezioni esistenti	DML sentita CU	Attualmente facoltativo	-

CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

11	47	5	5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso.	Approvazione modelli standard di atti costitutivi/statutivi ETS predisposti dalle reti associative	DML	Atto facilitativo da parte delle Reti Associate	-
12	53	1	1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. 2. Le Regioni e le province autonome entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informativa rendono operativo il Registro.	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione procedure di iscrizione - individuazione documenti e modalità deposito atti - regole per predisposizione, tenuta, conservazione e gestione modalità di comunicazione dati RUNTS 	DML intesa CSR	1 anno per emanare il Decreto 180 giorni da decreto per le Regioni	-



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

13	59	3	3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimangono in carica per tre anni. Per ogni componente eletto del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. La partecipazione al Consiglio dei componenti eletti e supplenti è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.	Nomina CNTS eletti e supplenti	DML	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	DM 23/01/2018
14	62	6	6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.	Definizione disposizioni sul credito di imposta FOB e procedure concessione contributi	DML in concorso con MEF	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	DM 04/05/2018 – pubblicato in GU il 16/07/2018



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

15	64	1-3	<p>1. L'ONC e' una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV. Essa gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del presente decreto, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del codice civile sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>3. I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al rinnovo dell'organo medesimo. Per ogni componente eletto e' designato un supplente. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per la partecipazione all'ONC non possono essere corrisposti i emolumenti a favore dei componenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.</p>	Costituzione ONC e nomina componenti	DML	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	DM 19/01/2018 – pubblicato in GU il 07/05/2018
16	65	5	<p>5. I componenti dell'OTC sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni, ed in ogni caso sino al loro rinnovo, e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente eletto e' designato un supplente. Per la partecipazione all'OTC non possono essere corrisposti i emolumenti a favore dei componenti gravanti sul FUN o sul bilancio dello Stato.</p>	Nomina componenti OTC	DML	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	in elaborazione



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

17	72	3	3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.	Definizione obiettivi generali aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili con il Fondo	atto di indirizzo ML	annuale	13/11/17
18	73	2	2. Con uno o più atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati annualmente, nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per le seguenti finalità: a) sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato; b) sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale; c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.	Definizione obiettivi generali aree di intervento linee di attività	atto di indirizzo ML	annuale	13/11/17
19	76	4	4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	Definizione modalità attività per utilizzo contributo ambulanze e beni strumentali	DML	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	16/11/17

CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

20	78	3	3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.	Definizione modalità attuative sociale lending	DMEF	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	-
21	81	7	7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.	Definizione modalità attuative social bonus e procedure approvazione dei progetti di recupero finanziabili	DML di concerto con MININT, MEF e MIBAC	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	-
22	83	2	2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.	Individuazione beni in natura che danno diritto a deduzione/detrazione di imposta e criteri e modalità di valorizzazione delle liberalità commi 1-2	DML in concorso con MEF	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	in elaborazione

CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

23	91	5	5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	Definizione modalità di versamento proventi per sanzioni a carico dei legali rappresentanti	DMEF di concerto con ML	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	
24	96	1	1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ed effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.	Definizione forme contenute termini e modalità di esercizio funzioni di vigilanza controllo e monitoraggio. Raccordo con amministrazioni e schemi di relazioni annuali. Criteri requisiti e procedure di autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte di reti CSV e vigilanza sui soggetti autorizzati i criteri per attribuzione delle risorse finanziarie	DML sentito MINT intesa CSR	1 anno (comma 7 – articolo 1 – Legge 106/2016)	

CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: STATO DI ATTUAZIONE

25	97	3	1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti le forme, i contenuti i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalità di raccordo con le altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Con il medesimo decreto sono altresì individuati i criteri, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associate nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati nonché i criteri, che tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e delle attività da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti autorizzati ed effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 93, delle relative risorse finanziarie, entro il limite massimo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.	Composizione e funzionamento cabina di regia	DPCM di concerto ML	60 giorni – comma 4 – articolo 7 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.	DPCM del 11/01/2018 – pubblicato in GU del 23/02/2018
26	101	10	10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Autorizzazione a Unione Europea per l'applicazione degli articoli 77, 79 comma 2-bis, 80 e 86	-	-	-



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: NORME ABROGATE

Norma abrogatrice	Norme abrogate	ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO			
		dal 3 agosto 2017	dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della CE e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto RUNTS	dalla data di operatività del RUNTS, ai sensi dell'art. 53	dal momento di efficacia del d.m. di cui all'art. 103, co. 2 del CTS
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO					
Art. 102, co. 1	Legge 11 agosto 1991, n. 266	X			
Art. 102, co. 2	di cui art. 8, co. 2, primo periodo e co. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (disciplina fiscale)		X		
Art. 102, co. 3	di cui art. 12, co. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (osservatorio nazionale per il volontariato)				X
Art. 102, co. 4	di cui art. 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (registri)			X	



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: NORME ABROGATE

Norma abrogatrice	Norme abrogate	ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO			
		dal 3 agosto 2017	dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della CE e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto RUNTS	dalla data di operatività del RUNTS, ai sensi dell'art. 53	dal momento di efficacia del d.m. di cui all'art. 103, co. 2 del CTS
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE					
Art. 102, co. 1	Legge 7 dicembre 2000, n. 383	X			
Art. 102, co. 2	di cui art 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 (tassazione servizi agli associati e imposta sugli intrattenimenti)		X		
Art. 102, co. 3	Art. 13 legge 7 dicembre 2000, n. 383 (fondo per l'associazionismo)				X
Art. 102, co. 4	di cui art. 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (registri)			X	



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: NORME ABROGATE

Norma abrogatrice	Norme abrogate	ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO			
		dal 3 agosto 2017	dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della CE e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto RUNTS	dalla data di operatività del RUNTS, ai sensi dell'art. 53	dal momento di efficacia del d.m. di cui all'art. 103, co. 2 del CTS
TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI					
Art. 102, co. 1- art. 104, co. 1	Art. 100, co. 2, lettera l), del TUIR (erogazioni liberali ad APS)	X			
Art. 102, co. 1- art. 104, co. 1	Art. 15, co. 1, lettera <i>i-quater</i>), del TUIR (erogazioni liberali ad APS)	X			
Art. 102, co. 1- art. 104, co. 1	Art. 15, co. 1, lettera <i>i-bis</i>), del TUIR (contributi associativi a soc. di mutuo soccorso)	X			



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: NORME ABROGATE

Norma abrogatrice	Norme abrogate	ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO			
		dal 3 agosto 2017	dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della CE e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto RUNTS	dalla data di operatività del RUNTS, ai sensi dell'art. 53	dal momento di efficacia del d.m. di cui all'art. 103, co. 2 del CTS
ONLUS					
Art. 102, co. 2	Artt. da 10 a 29 del d.lgs. n. 460 del 1997, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4 (regime ONLUS)		X		
Art. 102, co. 2	Art. 150 del TUIR (decommercializzazione)		X		
Art. 102, co. 2	Art. 20-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (scritture contabili)		X		



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: NORME ABROGATE

Norma abrogatrice	Norme abrogate	ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO			
		dal 3 agosto 2017	dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della CE e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto RUNTS	dalla data di operatività del RUNTS, ai sensi dell'art. 53	dal momento di efficacia del d.m. di cui all'art. 103, co. 2 del CTS
ENTI ASSOCIATIVI, PRO LOCO, ... (ESTENSIONE 398)					
Art. 102, co. 2	Art. 9-bis del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417 (estensione applicazione della legge 398 ad enti associativi, pro loco, etc.)		X		
Art. 102, co. 2	Art. 2, co. 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (estensione applicazione della legge 398 a bande, associazioni musicali, etc.)		X		

CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: NORME ABROGATE

Norma abrogatrice	Norme abrogate	ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO			
		dal 3 agosto 2017	dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della CE e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto RUNTS	dalla data di operatività del RUNTS, ai sensi dell'art. 53	dal momento di efficacia del d.m. di cui all'art. 103, co. 2 del CTS
LIBERALITA'					
Art. 102, co. 2	Art 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35		X		
Art. 99, co. 3	Art. 14, co. 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 dopo le parole: «Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società» sono soppresse le seguenti «in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,»	X			



CODICE TERZO SETTORE – D.LGS 117/2017: NORME TRANSITORIE

Art. 101, commi 2 e 3	<p>2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, ODV, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. 3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.</p>
-----------------------	--